



Allegato "A" - Attestazione sussistenza di debiti fuori bilancio

PROT. INT. N° _____ del _____
(da citare nella risposta)

Scheda N° 7

IL DIRIGENTE SERVIZIO AVVOCATURA

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi Art. 194 D.Lgs. 267/00.

Per quanto specificato nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, e considerate le deliberazioni in materia della Corte dei Conti, si provvede con la presente a riconoscere

l'esistenza del sotto indicato debito fuori bilancio rientrante nella tipologia del citato art. 194 del D.Lgs. 267/00 di cui alla lettera:

- ☐ "A" - sentenze esecutive;

**ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO**

Creditore

Conticelli Niccolò

Oggetto della spesa

Rimborso 1/3 IVA su spese legali già riconosciute dal Tribunale di Firenze. Integrazione debito fuori bilancio già riconosciuto con DCM 106/2016.

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data della fattura e altra documentazione probatoria)

Sentenza Tribunale di Firenze n. 4246/2016 depositata 16.12.2016 resa nel giudizio Conticelli Niccolò/ Città Metropolitana di Firenze

Delibera Consiglio Metropolitan 106/2016

Determinazione Dirigenziale 2208 del 28/12/2016

Importo

€ 287,64

Causa e fine pubblico conseguito

pagamento debito a seguito sentenza esecutiva

Accertamento e dimostrazione di utilità e arricchimento per l'Ente

esecuzione sentenza immediatamente esecutiva

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione dell'impegno

Pagamento integrazione importo da corrispondere a Conticelli Niccolò relativo a quota parte (1/3) del rimborso IVA, non conteggiato.

IL DIRIGENTE ATTESTA ALTRESI'

che la fornitura, opera o prestazione è stata regolarmente eseguita, e sotto la propria personale responsabilità:

1) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati, come da relazione del responsabile di causa allegata

2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Ai fini dell'imputazione contabile della spesa si dichiara infine che:

- ☐ sussiste **TOTALMENTE** per euro 287,64 al Cap. n. 16020 recante per oggetto "Spese di lite ad Avvocati a seguito di sentenze sfavorevoli - Advocatura", sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1245/2017;

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa.

Firenze, 28/02/2017

firma





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Integrazione Relazione debito fuori bilancio causa RG 15438/2015 – Tribunale di Firenze – Conticelli Niccolò contro Città metropolitana di Firenze
Sentenza Tribunale di Firenze n. 4246/2016 depositata il 16.12.2016

Il debito ha ad oggetto l'integrazione dell'importo da corrispondere all'impresa individuale Conticelli Niccolò, già impegnato con la DD n. 2208/2016 in attuazione della DCM n. 106 del 28.12.2016, a seguito di nota pervenuta via pec in data 05.01.2017 con cui la controparte ha richiesto il pagamento del contributo unificato, delle somme recuperate da Artea nelle more del giudizio e della somma per la proroga di dodici mesi della garanzia fideiussoria.

Con il dispositivo della sentenza n. 4246/2016 il Tribunale di Firenze ha condannato le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese del processo, liquidate in € 5277,95 di cui € 4500,00 per compensi professionali ed € 577,95 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Tenuto conto di quanto sopra e di quanto concordato con gli uffici della Regione per il pagamento delle somme recuperate da Artea nelle more del giudizio e della somma per la proroga di dodici mesi della garanzia fideiussoria, è necessario provvedere alla rettifica/integrazione della somma già impegnata con la DD n. 2208/2016 di € 2.093,59 per l'ulteriore importo dovuto a titolo di pagamento della quota di 1/3 di IVA, pari a € **287,64**, tenuto conto che la controparte essendo impresa agricola ha fatto pervenire dichiarazione del commercialista di avere optato per il 2017 del regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 34 del DPR 633/72, per quanto di seguito dettagliato:

onorari	€ 1.500,00 +
CAP (4%)	€ 69,00 +
spese generali (15%)	€ 225,00 +
spese indicate in sentenza – quota	<u>€ 192,65 =</u>
	€ 1.986,65
IVA (22%)	<u>€ 394,68 =</u>
Totale	€ 2.381,33

Somma dovuta	€ 2.381,33 -
somma impegnata	<u>€ 2.093,59 =</u>
debito ulteriore	€ 287,64

Firenze, 17.02.2016

Avv. Anna Lucia De Luca




Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 15438/2015 tra le parti:

ATTORE

NICCOLO' CONTICELLI, cf CNTNCL90M31A564B

- difesa: avv. CALUGI GIOVANNI, cf CLGGNN66A19M059X
avv. GIRALDI LUCA, cf GRLLCU64S24M059X
- domicilio: VIA GINO CAPPONI 26, FIRENZE, presso il difensore

CONVENUTI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, cf 80016450480, in persona del Sindaco metropolitano

- difesa: avv. DE LUCA ANNA LUCIA, cf DLCNLC66B45I054Z
- domicilio: VIA DEI GINORI 10 50123 FIRENZE presso il difensore

REGIONE TOSCANA, cf 01386030488, in persona del Presidente della Giunta

AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA - ARTEA, cf 05096020481, in persona del suo Direttore

- difesa: avv. FANTAPPIE' SILVIA, cf FNTSLV63E42D612N
avv. FALSINI MARIA LETIZIA, cf FLSMLT65R67A390J
- domicilio: PIAZZA DELL'UNITA' ITALIANA 1 50123 FIRENZE presso il difensore

OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo



Decisa a Firenze in data 15/12/2016 sulle seguenti conclusioni:

Conticelli: Accertare e dichiarare che l'importo di € 40.000,00, oggetto del contributo assegnato dall'Amministrazione, spetta al sig. Niccolò Conticelli e, quindi, accertare e dichiarare che le Amministrazioni intime non hanno il diritto di ripetere il contributo anticipato all'attore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Città Metropolitana: Accertare e dichiarare il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme di cui al contributo di €40.000,00 anticipato al beneficiario quale concessione del premio previsto per la misura 112 del PRS 2007-2013 – Insediamento di giovani agricoltori e ordinarne la restituzione.

Con vittoria di spese e onorari ovvero, in ipotesi, con integrale compensazione nei confronti della Città Metropolitana.

Regione: Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle somme percepite da parte attrice.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

ARTEA: Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle somme percepite da parte attrice.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Fatto e processo

Niccolò Conticelli, titolare di omonima impresa agricola individuale, riferisce che con decreto n. 515 dell'11/2/10 la Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione Toscana approvava un bando per la "*concessione del premio previsto dalla misura 112 del PSR 2007-2013 – Insediamento di giovani agricoltori*", al quale lui partecipava presentando domanda per l'insediamento di un'attività viti-vinicola a San Casciano, da effettuarsi tramite acquisto di un fondo agricolo entro la fine del secondo semestre del 2010 e affitto di ulteriori terreni nel primo semestre successivo.

Nel luglio '10 la Provincia di Firenze comunicava al Conticelli che la sua domanda avrebbe potuto essere ammessa a finanziamento talché, in attuazione del piano, Conticelli presentava il piano imprenditoriale e acquistava il terreno con rogito del 21.12.10; nel marzo '11 era comunicato il riconoscimento del contributo di € 40.000,00 ma con atto n. 430 del 7.2.12 la Provincia di Firenze gli notificava la revoca del beneficio, perché la spesa



programmata era stata sostenuta antecedentemente all'insediamento, in contrasto con quanto previsto dal punto 6.2 del Bando.

Riferisce ancora l'attore di aver impugnato l'atto n. 430 avanti al Tribunale di Firenze che, con ordinanza del 22/9/14, ha accolto il ricorso e affermato il suo diritto al contributo - che, di conseguenza, gli è stato versato; successivamente (11/5/15) Conticelli ha presentato domanda di saldo ma la Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda, poiché l'assegno di € 25.000,00 inserito nel rendiconto era stato tratto su c/c intestato ad un terzo e non allo stesso Conticelli, inoltre portava una data di trattenuta (31/7/10) di oltre un anno antecedente al primo insediamento (5/9/11); perciò l'Amministrazione ha dichiarato l'attore decaduto dal beneficio e chiesto la restituzione della somma anticipata.

Ciò premesso, l'attore eccepisce il giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Firenze del 22/9/14, che aveva già ritenuto come Conticelli avesse diritto al contributo; e aggiunge l'irrilevanza del fatto che parte del prezzo di acquisto del terreno sia stato pagato da un terzo, poiché ciò ha solo generato un debito restitutorio in capo all'interessato, poi assolto in data 4/5/15; d'altra parte, il Bando non prescriverebbe che il pagamento sia effettuato personalmente dal beneficiario, e sarebbe ragionevole presumere che un giovane imprenditore agricolo, al suo primo insediamento, possa non disporre di un capitale iniziale.

Chiede pertanto che, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi, sia riconosciuto il suo diritto a conservare il contributo.

La Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e ARTEA chiedono il rigetto della domanda: affermano infatti che, a norma di Bando, sono ammissibili solo le spese effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario, mentre nel nostro caso la somma di € 25.000,00 è stata pagata da soggetto terzo (Azienda Agricola Il Mandorlo) riconducibile al padre del Conticelli, e non vi è certezza che sia stata restituita dal figlio con riferimento all'operazione finanziata; inoltre, quel pagamento è stato effettuato fuori dall'arco temporale ritenuto ammissibile dal Bando (fino a 12 mesi prima dell'insediamento).

Il contributo erogato è stato richiesto per intero secondo quanto previsto dall'art. 6.6 del Bando, dal momento che il pagamento ammissibile (€ 15.000,00) è inferiore ai due terzi della somma riconosciuta.



Non sussisterebbe un giudicato favorevole al Conticelli, poiché il Tribunale adito nella precedente causa ex art. 702 bis CPC ha deciso in ordine alla astratta ammissibilità del contributo, non invece alla sua concreta ammissione a seguito della rendicontazione presentata; tanto che solo alla presentazione della domanda di saldo l'Amministrazione ha appreso che la somma di € 25.000,00 era stata pagata da un terzo.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il giudice ha autorizzato la precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa a sentenza, concessi i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

La controversia dev'essere esaminata sotto i due aspetti del tempo del pagamento di € 25.000,00 e della provenienza della provvista.

La prima questione è già stata affrontata e risolta da questo Tribunale con l'ordinanza del 22/9/14.

Parte convenuta afferma che quel giudizio aveva ad oggetto solo l'astratta ammissibilità del contributo, ma ciò non toglie che ciò di cui si controverteva in quella sede era se il pagamento di € 25.000,00, eseguito il 31/7/10 a fronte di un insediamento avvenuto il 5/11/11, pregiudicasse il diritto di Conticelli di ricevere il contributo.

Il Tribunale ha ritenuto che quel pagamento fosse da inquadrare in una sorte di fattispecie a formazione progressiva, conclusasi con l'acquisto formalizzato nel rogito notarile ed il pagamento dell'ultima rata del prezzo; e ne ha desunto la riconducibilità anche temporale del pagamento all'impresa finanziata, dichiarando conseguentemente il diritto di Conticelli a percepire il contributo.

È vero che, successivamente, vi è stata la rendicontazione finale, ma per l'aspetto in esame essa non ha spostato in nulla i termini del contendere, nuovamente dibattendosi in questa sede se il pagamento del 31/7/10 sia da considerare o non inammissibile, in quanto effettuato fuori o dentro l'arco temporale riferibile all'insediamento.

Dunque, poiché la questione è esattamente identica, su essa non può che riconoscersi il giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale.

Non vi è invece giudicato sull'altra questione, quella attinente alla provenienza della somma, verificata dall'Amministrazione solo a seguito della



rendicontazione finale e alla quale, infatti, nel primo procedimento giudiziale non è stato fatto cenno.

Si osserva, a questo proposito, che ciò che esige il Bando, come ricordato dalle stesse Amministrazioni convenute, è che l'esborso economico finalizzato all'impresa finanziata sia stato sostenuto "effettivamente e definitivamente" dal soggetto ammesso al beneficio.

Il principio dell'effettività va inteso nel senso che chi percepisce il contributo deve essere anche colui che ha realmente sostenuto l'esborso; e ciò in via definitiva, senza cioè che il peso economico sia ulteriormente riversabile su altri soggetti.

Ma proprio l'affermazione di tali principi fa sì che non possa condividersi il corollario che ne fanno discendere le PA convenute, secondo le quali il fatto che la somma sia stata anticipata da un terzo impedirebbe di ravvisare nel Conticelli colui che ha sostenuto l'esborso: l'effettività e definitività dell'esborso significano che il beneficio spetta solo se chi lo richiede è colui che, alla fine, ha pagato, quali siano stati gli strumenti giuridici utilizzati e senza che rilevi il fatto che la somma sia stata versata direttamente al venditore del terreno o a chi la abbia prestata.

Non porta a diversa conclusione il fatto che la somma sia stata mutuata da un familiare piuttosto che da un istituto di credito: in ogni caso, ciò che rileva è se il beneficiario del contributo la ha restituita; né si condivide l'assunto difensivo secondo cui, poiché Conticelli ha ricevuto il prestito dal padre (titolare della Azienda Agricola a cui è intestato il c/c di traenza dell'assegno) e non ha quindi avuto necessità di rivolgersi al mercato, ciò eluderebbe la finalità del Bando di agevolare il ricambio generazionale mediante l'inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole: ciò sarebbe, se Niccolò Conticelli risultasse essere solo un prestanome del padre, reale beneficiario del contributo, ma questa ipotesi non trova riscontri.

Nel caso in esame, l'attore ha documentato di aver rimborsato, con bonifico bancario, la somma anticipatagli. Sottolinea parte convenuta che non sarebbero soddisfatte tutte le formalità richieste per l'imputazione dei pagamenti, e si interpreta tale difesa con riferimento all'assenza di una fattura emessa dalla Azienda Agricola Il Mandorlo nei confronti di Niccolò Conticelli. Tuttavia, l'assenza del documento contabile è compensata dal fatto che il pagamento iniziale è stato effettuato tramite assegno bancario descritto nel rogito notarile, ed il rimborso tramite bonifico bancario contenente esatto



riferimento a quello stesso assegno e causale "restituzione prestito": con ciò, se possono essere ravvisate irregolarità contabili e/o fiscali, è invece pienamente garantita l'esigenza delle convenute nella presente vicenda, che è solo quella della tracciabilità dei pagamenti.

Non si vedono pertanto ragioni, anche sotto questo aspetto, per negare il diritto al contributo.

La domanda è accolta come proposta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando la misura media della fascia di valore, per tutte le fasi processuali tranne che per quella istruttoria, considerata nel minimo per l'assenza di richieste di prova formulate dalle parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

accerta e dichiara il diritto di Niccolò Conticelli di trattenere la somma di € 40.000,00 e l'insussistenza del diritto delle convenute ad ottenerne la restituzione;

condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese del presente processo, liquidate in € 5277,95 di cui € 4500,00 per compensi professionali ed € 577,95, oltre spese generali, IVA e CPA.

Firenze, 15 dicembre 2016

Il giudice
dr. Niccolò Calvani

